

Le Pubbliche Amministrazioni non rispettano la legge

L'avv. Romolo Reboa sollecita l'intervento

dell'Ordine degli Avvocati di Roma

L'incredibile vicenda del Registro IPA "degradato"

Il D.L. 179/2012 ha inserito nella L. 53/1994 (che regola le notifiche in via telematica), l'art. 3-bis al fine di disciplina le notifiche con modalità telematiche.

La norma stabilisce che la notifica *“si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi”*.

Sin qui tutto semplice, se non fosse che l'art. 16-ter del D.L. 179/2012 prevede che i pubblici elenchi validi ai fini della notifica sono quelli previsti dalle disposizioni di legge ivi elencate.

Tali elenchi, per quanto riguarda le P.A., erano costituiti, fino al 2014:

- · dal [registro IPA](#) , previsto dall'art. 16, co. 8, D.L. 185/2008;
- · dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (c.d. Reginde), istituito dall'art. 7, D.M. n. 447/2011;
- · dal registro [INI-PEC](#) introdotto dall'art. 5, co. 3 del D.L. 179/2012, che ha aggiunto al D. L.vo 82/2005 l'art. 6 bis;
- · dal registro delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dal Ministero della Giustizia, previsto dall'art. 16, co. 12, D.L. 179/2012.

La problematica delle notifiche telematiche alla Pubblica Amministrazione

Scritto da Redazione

Domenica 10 Febbraio 2019 21:46

Con riferimento a tale ultimo registro, il D.L. 179/2012 prevedeva l'obbligo per le P.A. di comunicare il proprio indirizzo PEC al Ministero entro il 30 novembre 2014, evento non rispettato dalla maggior parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Sin qui nessun problema, la solita italiana, ove non fosse intervenuto l'art. 45-bis, co. 2, lettera a), numero 1), del D.L. 90/2014 che ha eliminato dall'art. 16-ter il riferimento all'art. 16, co. 8, D.L. 185/2008, mantenendo soltanto quello al Registro delle P.A. tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il risultato è stato che il registro IPA, malgrado sia alimentato solo dalla Pubblica Amministrazione e sia liberamente consultabile online, non riveste quella qualifica di pubblico registro ai fini delle notifiche di atti giudiziari dal quale sia consentita l'estrazione dell'indirizzo PEC di una P.A., sicché, ogni notifica telematica è nulla e può solo essere sanata dalla costituzione in giudizio della P.A. convenuta, con tutti gli effetti processuali del caso.

In sintesi, nella maggior parte dei casi, per avere la certezza che una notifica alla P.A. sia valida, l'avvocato del cittadino deve tornare alle notifiche cartacee tramite Ufficiale Giudiziario o postali, con tutte le perdite di tempo ed i maggiori costi del caso.

Per tentare di ovviare a tale problematica, l'avv. [Romolo Reboa](#), nella sua qualità di direttore di [Popolo](#) [InGiustizia la PAROLA al](#), ha deciso di **Ant**
inviare all'avv. **onino Galletti**,
Presidente dell'
[Ordine degli Avvocati di Roma](#),
la seguente lettera aperta: